



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
ROMA
affarigenerali@pec.cnf.it

**OGGETTO: decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 - recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2020, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Richiesta integrazione sottocommissioni d'esame.**

Vista la straordinaria necessità e urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense è stato emanato il decreto-legge in oggetto.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 dispone che ciascuna sottocommissione esaminatrice è composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, appartiene ad altra categoria professionale. Il presidente è un avvocato.

Il secondo comma, poi, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, occorre procedere alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto ministeriale del 20 gennaio 2021.

Tenuto conto della necessità di accelerare i tempi di svolgimento della fase relativa alle prime prove orali, che hanno sostituito il tradizionale filtro selettivo demandato alle prove scritte, questa amministrazione dovrà procedere a incrementare in modo significativo le sottocommissioni d'esame, rispetto a quelle precedentemente indicate con nota prot. DAG 143746.U del 16 settembre 2020, secondo il seguente prospetto, differenziato per numero di domande di partecipazione presentate:

Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano): n. 35 sottocommissioni;

Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo, Venezia): n. 12 sottocommissioni;

Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze): n. 9 sottocommissioni;

Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria): n. 5 sottocommissioni;

Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste): n. 3 sottocommissioni;

Fascia F (Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento): n. 1 sottocommissione.

In considerazione di quanto sopra rappresentato e vista la nuova composizione delle sottocommissioni d'esame, stabilite dal decreto-legge in oggetto, emerge in definitiva la necessità di acquisire anche i nominativi di ulteriori avvocati.

Nello specifico si chiede alla S.V. di rimodulare il prospetto degli avvocati già indicati per la composizione di tutte le sottocommissioni d'esame, così come disposto dal nuovo decreto-legge n. 31/2021 e secondo lo schema di distribuzione territoriale sopra prospettato, entro il **28 marzo 2021**, al fine di consentire a questa amministrazione gli ulteriori adempimenti funzionali all'emanazione del decreto di nomina.

Al fine di acquisire la massima disponibilità di partecipazione, si evidenzia che la normativa emergenziale contenuta nel citato decreto-legge n. 31/2021 ha previsto che la prima prova di esame si svolga esclusivamente con modalità di collegamento da remoto (art. 4) e che ai componenti nominati nelle sottocommissioni d'esame verrà corrisposto, oltre un compenso fisso già previsto, un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore (art. 6).

Preme, per completezza, sottolineare che per quanto non espressamente regolato dal decreto-legge n. 31/2021 trova applicazione la normativa previgente.

Nel richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 e dell'art. 47, comma 5, della legge n. 247/2012 relativamente alla composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame, si reputa opportuno che la designazione dei commissari sia preceduta da una dichiarazione di responsabilità dei designandi in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nella norma testé citata.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 16 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

